

OGGETTO: Centrale di gassificazione per la produzione di energia elettrica dal combustibile da rifiuti (CDR) prodotto dagli impianti di preselezione e riduzione volumetrica degli RSU denominati “Malagrotta 1” e “Malagrotta 2”, sita in Roma, via di Casale Lumbroso n. 408.

Modifiche ed integrazioni al Decreto Commissariale n. 37 del 30 giugno 2008 e all’Ordinanza Commissariale n. 16 del 25 marzo 2005 .

GESTORE: Co.La.Ri. (Consorzio Laziale Rifiuti), P.IVA 01603081009

SEDE LEGALE: Viale del Poggio Fiorito n. 63 - 00144 Roma

STABILIMENTO SITO IN: Via di Casale Lumbroso n. 408 – Roma

Il Direttore del Dipartimento

Su proposta del Dirigente dell’Area Rifiuti,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e s.m.i. (di seguito anche “A.I.A.”);

VISTA la Legge 19 dicembre 2007, n. 243 di “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie”;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della Legge 19 dicembre 2007, n. 243, come modificato dall’art. 32 – bis comma 1 quater della Legge 28 febbraio 2008, n. 31 di “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” (di seguito anche “Milleproroghe 2008”);

VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 di emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 372/99;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05;

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.;

VISTO il Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007, n. 42;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 25.02.05, avente ad oggetto “Monitoraggio delle acque sotterranee”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 13 dicembre 2005, n. 1116, avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 16 maggio 2006, n. 288 avente ad oggetto “Decreto legislativo 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale”;

PRESO ATTO che detta modulistica assicura il contenuto minimo informativo sia tecnico che amministrativo richiesto ai sensi dell’art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/05;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 01 febbraio 2008 n. 46 “Determinazione in via provvisoria delle spese di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 59/05”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 18.04.2008, avente ad oggetto “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei

procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 16 del 25 marzo 2005, con la quale il Soggetto Attuatore di cui all’Ordinanza di Protezione Civile n. 2992/99 e s.m.i. ha approvato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98, il progetto riguardante la centrale di gassificazione in oggetto, autorizzandone, contestualmente, la realizzazione e, previo collaudo e deposito delle garanzie finanziarie di legge, la messa in esercizio dell’impianto;

PRESO ATTO che, ai fini del rilascio della su richiamata autorizzazione, è stato acquisito, con nota prot. D2 /2A/04/45458 del 24 marzo 2005, il necessario parere di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO, inoltre, di quanto riportato nell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 59/05 che prevede, in attesa di adeguamento alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale, l’applicazione delle disposizioni richiamate nelle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente;

VISTO il Decreto n. 37 del 30 giugno 2008 con il quale il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale di cui all’Ordinanza di Protezione Civile n. 2992/99 ha ritenuto, comunque, opportuno, in attesa del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A) richiesta dal Co.La.Ri, accompagnare le fasi preliminari alla messa a regime dell’impianto attraverso il rilascio di un’autorizzazione provvisoria all’esercizio ai sensi dell’art. 32 della legge 31/2008;

PREMESSO CHE:

- il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale di cui all’Ordinanza di Protezione Civile n. 2992/99 e s.m.i., in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008, ha concluso la propria attività in data 30.06.2008;
- il Co.La.Ri, con nota 103 del 25 luglio 2008, - acquisita al prot. n. 107709/1A /15 del 9 settembre 2008 - ha chiesto alla Regione Lazio di apportare alcune modifiche ed integrazioni al citato decreto n.37/08 per tener conto dei tempi e delle problematiche connesse alle attività necessarie alla messa a regime della prima linea della centrale di gassificazione;
- in data 8 settembre 2008 si è tenuto un incontro con i tecnici di ARPA Lazio per discutere su quanto richiesto dal Co.La.Ri.; dall’incontro è emersa la necessità di rielaborare il decreto al fine di consentire una più coerente azione di verifica e controllo con particolare riferimento alle fasi necessarie alla messa a regime della prima linea della centrale di gassificazione;

PREMESSO, inoltre, che il Co.La.Ri. ha comunicato, con nota prot. 101 del 25 luglio 2008, l’avvio delle attività preliminari all’esercizio della Centrale in questione a far data dal 4 agosto 2008;

ACQUISITE, con nota prot. 128 MZ del 18/09/2008, dal Consorzio le informazioni e la documentazione tecnica di chiarimento rispetto a quanto evidenziato nella nota prot. n. 103/08 su richiamata;

ACQUISITO, inoltre, l’atto di impegno congiunto tra Co.La.Ri. ed E.Giovi s.r.l., società operanti all’interno del medesimo sedime, a rispettare congiuntamente le prescrizioni riguardanti i presidi e le strutture ambientali comuni;

ACQUISITE le garanzie finanziarie di Legge secondo le modalità e gli importi richiamati nella D.G.R. 4100/99;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A2959 del 15 settembre 2008 avente ad oggetto “Autorizzazione provvisoria ai sensi del comma 1-quater dell’art. 32 bis della Legge 31/08 alla messa in esercizio dell’impianto di preselezione e riduzione volumetrica degli RSU denominato “Malagrotta 2”;

CONSIDERATO che, in base alle informazioni e alla documentazione acquisita e alle verifiche istruttorie effettuate, si rende necessario rivedere quanto riportato nel Decreto n. 37/08 su richiamato, nonché, quanto riportato nell’autorizzazione per la messa in esercizio rilasciata con Ordinanza n. 16 del 25 marzo 2005;

Per quanto in premessa

Determina

1. di modificare ed integrare il Decreto n. 37 del 30 giugno 2008 del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale di cui all'Ordinanza di Protezione Civile n. 2992/99 e s.m.i., e l'autorizzazione all'esercizio a regime già rilasciata con Ordinanza del Commissario Delegato n. 16 del 25 marzo 2005 secondo quanto di seguito riportato;
2. di rilasciare autorizzazione provvisoria alla messa in esercizio della prima linea di gassificazione della centrale per la produzione di energia elettrica dal combustibile da rifiuti (CDR) prodotto dagli impianti di preselezione e riduzione volumetrica degli RSU denominati “Malagrotta 1” e “Malagrotta 2” autorizzata con Ordinanza Commissariale n.16 del 25 marzo 2005, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 32-bis della legge 31/08, nelle more del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, al Co.La.Ri con sede legale in Roma, Via del Poggio Fiorito n. 63 – Roma, - P.IVA 01603081009, e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore;
3. di stabilire che la presente autorizzazione provvisoria ha validità pari a un (1) anno a partire dalla data del 4 agosto 2008 – data di avvio delle attività preliminari; previa opportuna valutazione da parte dell’Autorità competente, alla scadenza del

periodo di validità su indicato e nell'ipotesi di mancato rilascio dell'A.I.A., la presente autorizzazione potrà essere prorogata;

4. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, per il periodo provvisorio, sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari, di cui alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- Autorizzazioni agli scarichi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06.
- Autorizzazione all'esercizio ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06

5. di prescrivere al gestore dell'impianto di osservare le condizioni tutte richiamate nell'Allegato Tecnico e nel Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento costituisce testo coordinato e, pertanto, ricomprende tutto quanto riportato nelle precedenti autorizzazioni inerenti la messa in esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale su indicazione di ARPA Lazio o della società, qualora, in fase di messa a regime, si renda necessario, per il rispetto dei limiti di emissione o per l'ottenimento di rifiuti secondo specifica, apportare modifiche all'impianto.

Sempre su indicazione di ARPA Lazio, la Regione potrà rivedere il piano di automonitoraggio e controllo riportato in allegato.

L'ARPA Lazio dovrà provvedere all'effettuazione dei controlli congiuntamente al gestore secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.

I costi sostenuti per i controlli richiamati nell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 59/05 sono a carico del gestore.

Il Consorzio dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono depositati, al fine della consultazione del pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 59/05, presso gli Uffici dell'Area Rifiuti della Regione Lazio siti in via del Caravaggio 99 – Roma.

Presso gli stessi Uffici verranno messi a disposizione i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti nel presente atto.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato al Co.La.Ri. dal Dirigente dell'Area Rifiuti. Lo stesso dovrà essere trasmesso all'Albo nazionale gestori ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Provincia di Roma, ad ARPA Lazio e al Comune di Roma.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.L.